



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

ORDINANZA N 07/2007

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

- **RITENUTO:** necessario emanare uno specifico provvedimento al fine di regolamentare le procedure per eventuale disarmo delle Navi in genere delle Unità iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti e nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto che si trovino nei porti e negli approdi che ricadono nella giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- **CONSIDERATA** la necessità di istituire un servizio di guardiania a bordo di tutte le unità poste in disarmo nei porti e negli approdi che ricadono nella giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo, al fine di salvaguardare l'incolumità di persone e cose e la sicurezza della navigazione e di prevenire il verificarsi di possibili danni alle strutture portuali;
- **VISTI:** gli artt. 74 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Il proprietario/armatore di navi iscritte nelle matricole, nei Registri Navi Minori e Galleggianti e nei Registri delle navi da Diporto, per poter disarmare dette unità nell'ambito degli approdi del Circondario marittimo di Soverato devono presentare apposita istanza (Allegato n°1) alla locale Autorità Marittima, proponendo il/i nominativo/i del/i marittimo/i addetti al servizio di guardiania a bordo.

La locale Autorità Marittima autorizzerà il disarmo (Allegato n°2) solo nel caso in cui vi sarà disponibilità d'ormeggio ed, a Suo insindacabile giudizio, assegnerà il posto d'ormeggio che potrà essere modificato durante il periodo di disarmo al fine di assicurare l'operatività Portuale.

Articolo 2

Il proprietario/armatore delle navi iscritte nelle matricole, nei Registri navi minori e galleggianti e nei Registri delle navi da diporto dovranno consegnare alla locale autorità Marittima tutte le carte ed i documenti di bordo, ivi comprese, per le unità da pesca, la licenza/autorizzazione per la pesca ed il libretto di controllo carburante.

Della consegna di quanto sopra, l'Autorità marittima redigerà apposito processo verbale di cui copia conforme sarà consegnata al richiedente il disarmo (All 1).

Articolo 3

Le carte, i documenti e quant'altro consegnato di cui All. 2 saranno riconsegnati solo quando l'unità sarà armata ed equipaggiata, sottoposta a visita occasionale quando previsto dall'art. 27 del D.P.R. 8 Nov. 1991 n. 4 " Approvazione del regolamento per la sicurezza alla navigazione della vita umana in mare".

Della riconsegna di quanto sopra l'Autorità marittima procederà con le modalità di cui all'Art

Articolo 4

Il servizio di guardiania a bordo delle navi di cui al precedente articolo dovrà essere assicurato a mezzo di personale marittimo qualificato.

L'autorità marittima locale stabilirà, di volta in volta, il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo di ciascuna unità, precisando altresì la qualifica.

Articolo 5

Ai fini della sicurezza delle navi di cui all'articolo 1, i guardiani a bordo delle navi in disarmo dovranno frequentemente:

1. controllare gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità.
2. ispezionare tutti i locali interni al fine di accertare eventuali situazioni anomale (principi di incendio, infiltrazioni d'acqua, ecc.,).

Articolo 6

Sulle navi di cui all'articolo 1 è fatto divieto assoluto di eseguire qualsiasi tipo di lavoro senza l'autorizzazione rilasciata alla locale Autorità Marittima.

Articolo 7

Il proprietario/armatore della nave in disarmo dovrà provvedere a fornire al guardiano il proprio recapito telefonico, nonché il recapito telefonico del personale che dovrà essere facilmente reperibile nei casi di emergenza.

Detti recapiti telefonici dovranno essere portati a conoscenza anche della locale Autorità Marittima.

Articolo 8

Il guardiano/i di navi in disarmo dovranno segnalare immediatamente alla locale Autorità Marittima qualsiasi circostanza che possa compromettere lo stato di sicurezza delle navi.

Articolo 9

I guardiani dovranno annotare, giornalmente, su apposito quaderno le ispezioni ed i controlli di cui al precedente art. 3.

Detto registro dovrà essere vidimato dalla locale Autorità Marittima e su di esse saranno annotati i nominativi dei guardiani, dell'armatore e di altro personale utile in casi di emergenza con i rispettivi recapiti telefonici.

Articolo 10

Le presenti disposizioni si applicano anche alle navi in disarmo ormeggiate presso i Cantieri navali e a tutte le unità tirate a secco.

Articolo 11

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la quale entra in vigore in quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione.

Articolo 12

I contravventori saranno perseguiti a norma dell'art. 1174 del C.N., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Soverato li, 02 MAGGIO 2007

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pasquale MAZZA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
Ufficio Locale Marittimo di

Il sottoscritto, _____ nato a _____ prov (), residente
a _____ prov.() in via/p.zza/ (ecc.) _____ nr. __ , in qualità di
(proprietario, armatore, ecc.,) dell'Unità denominata _____ ed iscritta al nr.
_____ delle MATR./ RR.NN.MM.e GG. (indicare Uff. Iscr.), attualmente /ormeggiata o alata
presso ('Indicare il posto dove si trova l'Unità navale);

chiede

di esaminare la possibilità di autorizzare il disarmo presso il Porto/Rimessaggio/(altro) della
predetta unità.

Si propone/propongono Il/i seguente/i nominativo/i dei marittimi che dovrà/dovranno assicurare il
servizio di guardiania:

1. (specificare generalità complete, indirizzo e recapito telefonico), iscritto al nr. _____ delle
matr./registri della G.M. di _____ ctg. tenuti dall'(indicare l'Ufficio Iscrizione) _____.-

Luogo e data.

II RICHIEDENTE



MINISTERO DEI TRASPORTI

(timbro lineare dell'Ufficio)

Il _____ sottoscritto, Comandante del Porto di _____

Vista l'istanza presentata da _____ in qualità di _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione a disarmare l'unità _____ presso _____

Vista: la propria Ordinanza nr. 07/2007 in data 02/05/2007;

Visti: gli artt. 74 e 81 del Codice della Navigazione e l'art 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

AUTORIZZA

Il disarm presso _____ dell'Unità denominate _____ iscritta al nr. _____ delle Matr./RR.NN.MM.e GG./R.N.D. di _____

La guardiania a bordo deve essere assicurata dal/i seguente/i marittimo/i qualificato/i:

- 1) _____ iscritto nelle Matr. della G.M. di _____ Ctg. di _____;
- 2) _____ iscritto nelle Matr. della G.M. di _____ Ctg. di _____;
- 3) _____ iscritto nelle Matr. della G.M. di _____ Ctg. di _____;

L'Unità dovrà trovarsi sempre presso il posto indicato nella presente autorizzazione, eventuali spostamenti di posto d'ormeggio o alaggio dell'Unità, durante il periodo di disarmo, dovranno essere comunicati ed autorizzati da questa Autorità Marittima.

Luogo e data

Il Comandante.